



## Ordinanza dell'UFSP sull'importo della riduzione di premio per il 2016

del 18 febbraio 2016

---

*L'Ufficio federale della sanità pubblica (UFSP),*

visto l'articolo 106c capoverso 3 della legge federale del 18 marzo 1994<sup>1</sup>  
sull'assicurazione malattie,

*ordina:*

### **Art. 1** Importo della riduzione di premio

La riduzione di premio per il 2016 corrisponde ai seguenti importi:

Cantone	Importo per assicurato in franchi
ZH	19.55
ZG	7.05
FR	8.60
AI	10.95
GR	0.25
TG	25.40
TI	32.10
VD	45.45
GE	30.30

### **Art. 2** Entrata in vigore e durata di validità

La presente ordinanza entra in vigore il 29 febbraio 2016 con effetto sino al 31 dicembre 2016.

18 febbraio 2016

Ufficio federale della sanità pubblica:  
Pascal Strupler

RS 832.107.23

<sup>1</sup> RS 832.10

